

autocarri dell'autorità militare in altra località, e provide poi dopo alcuni giorni, superato il pericolo di invasione, al ritrasporto con autocarro proprio del materiale stesso ed al rimontaggio delle due centrali di Mesce e di Confine.

A causa della cessata produzione dell'energia, dipendente dalla disposta inutilizzazione delle due centrali, la Società fu costretta, secondo le dichiarazioni da essa fatte, ad acquistare da altre società di produzione ben 4.489.000 KWH. di energia per un importo di lire 448.900 essendo essa obbligata per contratto a fornire agli utenti (enti pubblici e privati) energia elettrica per illuminazione e per forza motrice.

Diritto. — I danni reclamati dalla Società per le spese da essa sostenute per la riparazione dei guasti verificatisi alla linea elettrica attraversante il saliente francese debbono ritenersi risarcibili poichè non può disconoscersi che nel caso si tratta di veri e propri danni di guerra emergenti, positivi, prodotti dall'azione bellica delle armate nemiche, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543.

La eventuale obiezione che il deterioramento delle cose non è avvenuto nel Regno, estremo questo richiesto dal primo capoverso della legge citata, in quanto cioè la linea elettrica danneggiata attraversa il saliente francese, non avrebbe fondamento perchè la detta linea, pure essendo collocata in territorio estero, non è autonoma ma è una dipendenza, un tutt'uno inscindibile con l'impianto industriale esistente nel territorio nazionale, essendo destinata, come si è detto innanzi, a trasportare energia da una centrale posta in territorio nazionale ad altre regioni del territorio nazionale. Tale linea insomma costituisce un complesso tecnico industriale unitario, e l'impianto danneggiato è da considerarsi un impianto nazionale funzionante in territorio nazionale.

Per questa parte la domanda della Società merita quindi di essere accolta previ, bene inteso, gli accertamenti da farsi dall'Ufficio liquidatore nelle forme di legge.

Non altrettanto può dirsi per ciò che riguarda le altre due partite di lire 448.900 e di lire 23.602,85 delle quali pure la Società richiede il pagamento a titolo di risarcimento di danni di guerra. In questi infatti non si riscontrano il carattere ed i requisiti dei danni di guerra richiesti dalla legge 26 ottobre 1940 n. 1543 poichè non esiste il fatto di guerra determinante del danno ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata legge, non potendosi ravvisare tale estremo nelle misure precauzionali ordinate dal Comando del III^o Corpo d'Armata e consistenti nella inutilizzazione delle centrali: nè esiste la distruzione o il deterioramento di cose mobili od immobili: nel caso si tratta soltanto di una sospensione, per breve periodo di tempo, dell'attività sociale, che potrebbe non aver determinato neppure la completa cessazione del lucro normale dell'azienda, ma solo parziale in quanto la Società ha continuato egualmente la somministrazione della energia elettrica agli utenti con la sua rete di distribuzione, e la maggiore spesa che essa ha dovuto subire per l'acquisto di energia da altre società produttrici potrebbe aver semplicemente assottigliato il guadagno sperato.

E se nella spesa viva, che la Società afferma di aver dovuto sostenere in lire 23.602,85 per mano d'opera ed altro per il montaggio ed il trasporto di alcuni macchinari delle centrali, può sembrare osservarsi l'estremo di un danno emergente (benchè potrebbe obiettarsi con ragione che per tale bisogna la Società si è servita della sua mano d'opera non utilizzata per la cessazione temporanea della produzione, mentre il trasporto è stato in gran parte effettuato a spese dell'autorità militare), sta di fatto che codesta partita di spese è inscindibilmente legata all'altra ben maggiore di lire 448.900 derivante dall'asserito acquisto di energia che non costituisce, come si è detto, danno di guerra.

Certo l'ordine dell'autorità militare di inutilizzare le due centrali ha prodotto un danno alla Società, ma il risarcimento di esso la Società stessa ha facoltà di chiedere non in base alla legge 26 ottobre 1940 n. 1543, sib-

bene in forza di altre disposizioni di leggi generali che tutelano il patrimonio dei cittadini di fronte alle conseguenze di un atto legittimo della pubblica Amministrazione.

Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE SUPERIORE PER LA STAMPA.

Decisione 30 luglio 1942; Pres. BARZINI P., Est. GIGLIO; ric. Carrese.

Giornale e giornalista — Fotocronista — Requisiti per l'iscrizione nell'albo (R. D. 26 febbraio 1928 n. 384, norme ist. albo professionale giornalisti, art. 4).

Il fotocronista può essere iscritto nell'albo dei giornalisti qualora espliciti professionalmente un'attività che, attraverso la riproduzione di figure e di avvenimenti, integri quella giornalistica in senso stretto. (1)

La Commissione, ecc. — Non si dubita che coloro i quali esercitano attività di fotocronisti possano essere iscritti nell'albo dei giornalisti; occorre, però, al riguardo, una precisazione di carattere preliminare. Siccome, a norma dell'art. 4 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, condizione per l'iscrizione nell'albo è l'esercizio di attività giornalistica retribuita, è chiaro che può essere iscritto nell'albo soltanto il fotografo, la cui attività abbia carattere giornalistico. Occorre quindi che, attraverso l'attività fotografica, si perseguano quegli stessi fini che persegue il giornalista che scriva articoli. E pertanto la riproduzione di figure e di avvenimenti deve avere stretta attinenza con la materia trattata da giornali e riviste, in modo da riuscire ad integrare, attraverso le figure, gli scritti politici, sportivi etc., che costituiscono le complesse manifestazioni attraverso le quali si esplica la stampa. Soltanto così la fotografia viene a costituire un elemento di integrazione e di completamento dello scritto o di perfezionamento del giornale e della rivista.

Ma l'elemento ora indicato, non è da solo sufficiente ad attribuire carattere giornalistico all'attività del fotografo, se essa non viene esplicita professionalmente. Pertanto, anche se oggetto delle fotografie siano avvenimenti di carattere giornalistico, non è da riconoscere la qualifica di fotocronista a colui il quale la esegua sporadicamente o per mero diletto. In questa ultima ipotesi, infatti, viene a mancare l'elemento della professionalità che, a norma dell'art. 4 del regio decreto citato, è condizione per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti.

Ciò posto, nella specie prospettata alla Commissione esulano completamente gli estremi perchè possa nel ricorrere riconoscersi la qualifica di fotocronista. Il Carrese gestisce infatti un'agenzia fotografica: egli raccoglie le fotografie da altri eseguite e le distribuisce ai giornali e ad altre agenzie per la diffusione. Sicchè la sua è un'attività di carattere commerciale, consistente nell'intermediazione nello scambio di fotografie. Esulano quindi da essa gli elementi già precisati la cui sussistenza può legittimare la iscrizione nell'albo dei giornalisti. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE PROV. DI BOLOGNA PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE DEI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.

Sentenza 21 settembre 1942; Pres. ed est. PANIPIUCCI; Rimini c. E.G.E.L.I.

Israeliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Morte del proprietario prima del trasferimento della quota eccedente all'E.G.E.L.I. — Effetti — Cessazione della

(1) Non ci risultano precedenti.

procedura per il riparto iniziata contro il defunto — Applicazione dei limiti nei rapporti degli eredi (R. D. legge 1 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. e integraz. delle disposizioni di cui all'art. 10 R. D. legge 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti di proprietà imm. e di attività ind. e comm. per i cittadini italiani di razza ebraica, artt. 24-26, 30, 44).

Israelliti — Commissione provinciale per la proprietà immobiliare — Determinazione del valore della quota eccedente — Cessazione della procedura di ripartizione — Questione pregiudiziale — Competenza (R. D. legge 9 febbraio 1939 n. 126, cit., art. 23).

Il cittadino italiano di razza ebraica conserva la proprietà e la disponibilità, per atti mortis causa, di tutti i beni immobili fino al momento del passaggio definitivo all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare della parte eccedente la quota consentita. (1)

Conseguentemente, le limitazioni imposte alla proprietà immobiliare dalla legge razzista a seguito della morte del cittadino italiano di razza ebraica, avvenuta tra la denuncia dei beni e l'attribuzione della parte eccedente a favore dell'Ente, devono essere applicate non più nei rapporti del de cuius, ma nei rapporti degli eredi, caducandosi la procedura di ripartizione iniziata contro il defunto. (2)

La Commissione provinciale, istituita ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, è competente a ritenere, in via pregiudiziale, non più operativa la determinazione della quota eccedente nei confronti di un defunto, ed a dichiarare cessata la procedura di ripartizione, sia pure limitatamente a questo scopo. (3)

La Commissione, ecc. — Le parti hanno sollevato numerose complesse questioni, tutte vagliate dalla Commissione, la quale, però, ritiene di doversi qui fermare all'esame della eccezione pregiudiziale dedotta dalla Di Cavo vedova Rimini, nei nomi.

E per vero, la legislazione razziale non ha inteso affatto di compiere una confisca dei beni di proprietà ebraica, ma vuole limitare il patrimonio immobiliare di ogni cittadino di razza ebraica, valutandone caso per caso la posizione razziale e patrimoniale, allo scopo di impedire che l'appartenente alla razza ebraica possa esplicare una vasta influenza economica e sociale nell'ambito della Nazione.

A tal fine, i cittadini italiani di razza ebraica non possono tra l'altro essere proprietari di terreni che in complesso abbiano un estimo superiore a lire cinquemila, nè essere proprietari di fabbricati urbani che in complesso abbiano un imponibile superiore a lire ventimila (regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, art. 10); e se il loro patrimonio eccede i limiti fissati dalle norme legislative, che stabiliscono al riguardo criteri precisi e rigorosi di accertamento e valutazione, i beni vengono ripartiti fra la quota consentita e quella eccedente. Questa poi si tra-

(1-3) Le interessanti questioni, decise come alle massime sopra riferite, sono nuove, per quanto ci consta, nella giurisprudenza.

In materia di limitazioni razziste alla proprietà immobiliare, v. Cass. 16 aprile 1942 (*Foro it.*, 1942, I, 536); Comm. Prov. di Roma 30 ottobre 1941, *id.*, 1941, I, 1421, Comm. Prov. di Roma 18 luglio 1942, *id.*, *retro*, I, 943, Comm. Prov. di Siena 12 agosto 1942, in questo stesso fascicolo, col. 1152.

Circa, in genere, i poteri del giudice sulle questioni pregiudiziali, v. da ultimo, Cass., 11 maggio 1942, *Foro it.*, *retro*, I, 831, e, nella dottrina, si consultino MENESTRINA, *La pregiudiziale nel processo civile*, pagg. 26, 123, 149; CHIOVENDA, *Ist.*, I, § 16, II, nonchè, a commento delle nuove disposizioni del codice processuale, CARNEUTTI, *Ist. del nuovo processo italiano*, Roma, Soc. ed. Foro italiano, terza ediz., 1942, vol. I, n. 155; ANDRIOLI, *Comm.*, I, 107 e segg.

Sulle questioni pregiudiziali di stato nei giudizi amministrativi v., da ultimo, Cons. Stato 16 giugno 1942, in questa Raccolta, parte III, 194, con nota di FORTI, *Questioni pregiudiziali di stato nei giudizi amministrativi*.

sferrisce all'Ente di gestione o liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) che ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita di tali beni sotto l'osservanza di determinate cautele previo l'obbligo di notificare all'interessato l'avvenuto riparto con l'indicazione dei beni costituenti la quota consentita e quella dei beni eccedenti col relativo valore (artt. 4, 17, 18, 20, 22 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126).

Nel caso in esame, l'E.G.E.L.I., come si è già accennato in narrativa, l'undici marzo 1942, notificava al dott. Umberto Rimini l'atto di eseguito riparto con avvertimento che egli aveva 30 giorni da quella data per inoltrare ricorso alla Commissione competente a norma degli artt. 24 e 25 del menzionato regio decreto-legge.

Senonchè il 25 dello stesso mese, quando cioè pendeva il termine per la opposizione e non era, quindi, ancora definita la ripartizione, il dott. Rimini decedeva; e con suo testamento olografo pubblicato a rogito notar Pilati il 31 marzo 1942 nominava eredi universali in parti uguali i nipoti, dottor Riccardo e Bindo Rimini, i quali hanno accettato la eredità.

Si tratta ora di stabilire se sia venuta meno la procedura di ripartizione effettuata nei confronti del dottor Umberto Rimini.

Il momento in cui si verifica l'acquisto all'E.G.E.L.I. non è quello della denuncia dei beni da parte del cittadino di razza ebraica; sibbene quello della definitiva ripartizione del suo patrimonio fra quota consentita e quota eccedente. Infatti l'art. 5 del medesimo regio decreto legge dispone testualmente che: «fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2».

Con tale divieto, il legislatore dimostra di considerare i medesimi cittadini ancora intestatari e proprietari dei beni stessi, e ribadisce il suo concetto quando aggiunge che in casi eccezionali (e prima della definitiva determinazione fra quota consentita e quota eccedente) essi possono compiere atti di alienazione purchè consentiti dal Ministero delle finanze; e nel successivo art. 6 consente loro di fare direttamente donazione a favore di determinate persone, senza nemmeno richiedere l'intervento dell'E.G.E.L.I. Nè occorre una ulteriore analisi su tale punto, perchè lo stesso legislatore, in perfetta coerenza con le norme soprarichiamate, ha avuto cura di precisare che solo quando sia «divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede alla Intendenza di finanza decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica». (art. 26 regio decreto-legge 9 febbraio 1939).

Adunque, da tutte le disposizioni della legge si ricava la dimostrazione perentoria che l'E.G.E.L.I. non è ritenuto proprietario della quota eccedente fino a quando non sia divenuta definitiva la ripartizione dei beni.

La questione *de finibus* si presenta assai agevole. Il divieto di disposizione dei beni sancito nel menzionato art. 5 riflette gli atti di alienazione a titolo gratuito ed oneroso o di costituzione di ipoteca relativamente ai beni immobili, di cui al primo comma del presente art. 2; ma non contempla gli atti di ultima volontà, i quali devono ritenersi pertanto perfettamente legittimi e validi per tutto il patrimonio del cittadino di razza ebraica. Sarebbe assurdo negare l'applicazione delle norme del codice civile nel campo delle successioni una volta che la legge razziale non deroga affatto alle norme medesime, che di conseguenza devono considerarsi perfettamente in vigore anche nei confronti dei cittadini di razza ebraica.

E del resto dirada ogni dubbio al riguardo lo stesso legislatore allorchè nell'art. 30 stabilisce che «se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione dell'art. 4».

Questa disposizione, applicabile in forza dell'art. 72 anche quando gli eredi siano cittadini di razza ebraica discriminati, aiuta a ricavare i seguenti corollari: a) che il cittadino di razza ebraica serba la proprietà e la disponibilità, per atti *mortis causa*, di tutti i beni denunziati sino al momento del passaggio definitivo all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e fra i beni denunziati (è ovvio), si comprendono anche quelli in eccedenza; b) che la denuncia non attribuisce alcun diritto di proprietà all'E.G.E.L.I. sui beni costituenti la quota eccedente; altrimenti sarebbe inconcepibile che i beni potessero, in base alla norma in esame, pervenire senza alcuna limitazione all'erede dopo la denuncia, purché prima dell'attribuzione definitiva all'Ente; c) che l'applicazione della legge razziale dopo la morte del cittadino di razza ebraica, avvenuta nel periodo intercorrente tra la denuncia e l'attribuzione definitiva all'Ente, deve farsi non più nei rapporti del *de cuius* ma all'erede, tanto è vero che la condizione razziale di questo ultimo determina l'applicazione o meno della legge medesima, la quale verrebbe altrimenti a trovarsi in contrasto con se stessa, ove si ammettesse una limitazione patrimoniale nei confronti di colui che, essendo scomparso dalla scena del mondo, non può più esercitare alcuna attività economica e sociale.

Insomma se il decesso del dottor Rimini fosse avvenuto dopo la definitiva ripartizione, i beni, una volta usciti dal suo patrimonio, non avrebbero potuto trasmettersi ai suoi eredi; invece essendosi la morte verificata prima della definitiva ripartizione, egli serbò sino all'ultimo la proprietà dell'intero suo patrimonio e così poté trasmetterlo agli eredi.

Per quanto si è finora venuto osservando, cade l'obiezione prospettata dall'E.G.E.L.I., nel senso che il trasferimento ad esso dei beni compresi nella quota eccedente debba sempre avvenire sulla base della situazione patrimoniale quale esisteva nell'undici febbraio 1939 (data di entrata in vigore del regio decreto-legge), e che quindi gli eredi non possono raccogliere se non i beni del *de cuius* compresi nella quota consentita; per contrario chiaramente risulta che la legge, sino al momento dell'effettivo trapasso dei beni all'Ente, tiene conto di ogni aumento che si verifica rispetto alla persona del proprietario del patrimonio immobiliare, facendo dipendere l'applicazione o meno delle norme dalla sua posizione patrimoniale (ad esempio, art. 41 regio decreto-legge citato).

Vero è che una circolare 8 agosto 1940 n. 191 emanata dal Ministero delle finanze su conforme parere del Ministero Grazia e Giustizia, starebbe a suffragare la tesi dell'E.G.E.L.I., facendo salvo soltanto il disposto di cui all'art. 30 del regio decreto-legge, riflettente il caso dei beni denunziati, che prima del trasferimento all'Ente siano pervenuti in eredità a persone non considerate di razza ebraica.

Essa, però, per quanto autorevole, applica in definitiva un *argumentum a contrario*, il cui uso, come è noto, va contenuto entro limiti assai rigorosi, altrimenti si riesce a sconvolgere il significato chiaro della legge ed a desumere norme non espresse contrarie al sistema legislativo. Ora, il richiamato art. 30, pur disponendo che cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4 e cioè che non si fa più luogo al conferimento all'E.G.E.L.I. della quota eccedente, non autorizza in alcun modo a desumere l'opposta regola nel senso che se gli eredi sono di razza ebraica essa non si trasmette ed il conferimento debba senz'altro effettuarsi. Infatti nel disposto non è la norma, ma un frammento di norma riguardante solo la trasmissione dei beni denunziati a persone non considerate di razza ebraica; a comporre e completare la norma stessa occorre per mente come per gli acquisti che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge da parte di cittadini italiani di razza ebraica preveda il disposto dell'art. 44 del regio decreto-legge, il quale parla di aumento di patrimonio immobiliare « a qualsiasi titolo », volendo in tali acquisti comprendere evidentemente anche quelli ereditari. Per questi eredi non cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4: essi devono fare la denuncia degli aumenti di

patrimonio immobiliare; sono sottoposti all'osservanza di un termine inderogabile per effettuarla; devono sottostare alle limitazioni della proprietà immobiliare in conseguenza dei beni loro trasmessi; se questi determinano una eccedenza subiscono la ripartizione e la quota in eccedenza viene trasferita all'Ente di gestione. Per il resto non vi è deroga al codice civile; e d'altro canto gli eredi Rimini hanno già ottemperato all'obbligo della denuncia dell'aumento del loro patrimonio.

Adunque bisogna ritenere che è cessata la procedura di ripartizione iniziata nei confronti del dott. Umberto Rimini e diradare il dubbio sollevato dall'Avvocatura dello Stato nel sostenere la incompetenza della Commissione sulla questione pregiudiziale non rientrando questa fra quelle tassativamente previste nell'art. 24 del regio decreto-legge 9 febbraio 1.39 n. 126.

Ciò non sembra esatto. Tra i compiti demandati alla Commissione ricorre innanzitutto quello di determinare, a seguito di impugnazione, il valore dei beni costituenti la quota eccedente rispetto ad un cittadino italiano di razza ebraica; ma se il dottor Umberto Rimini venne a decedere nelle particolari contingenze di cui sopra si è discusso, e per la disciplina della legge speciale non è operativa la determinazione della quota eccedente nei confronti di un defunto, la Commissione può ben vagliare i motivi che inducono a ritenere e a dichiarare cessata la procedura di ripartizione, ed a questo solo scopo, senza decampare dai limiti della competenza ad essa segnata dal legislatore.

Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI SIENA PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE DEI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.

Sentenza 12 agosto 1942; Pres. ed est. ORI; Uzielli (Avv. LEPRÌ) c. E.G.E.L.I. (Avv. dello Stato MASINI).

Israeliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Reclamo sulla determinazione del valore — Criterio di valutazione — Stima diretta (R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. ed integrazione delle disp. di cui all'art. 10 R. D.-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti di proprietà imm. e di attività ind. e comm. per i citt. it. di razza ebraica, art. 20, 23, 24).

La Commissione istituita, ai sensi dell'art. 23 regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, per risolvere le controversie relative ai limiti imposti alla proprietà immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, giudicando sulla determinazione del valore dei beni che costituiscono la quota eccedente, fatta dall'ufficio tecnico erariale in base all'imponibile od all'estimo, procede alla stima diretta degli immobili, determinando il loro valore di mercato sulla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio (depurata dell'aliquota del venti per cento), e con riferimento alla data di pubblicazione del citato regio decreto-legge. (1)

(1) Nello stesso senso, v. Comm. Prov. di Roma 30 ottobre 1941, in *Foro it.*, 1941, I, 1421, con nota, ed altre successive sentenze della stessa Commissione, inedite. In senso contrario, v. Comm. Prov. di Milano 28 maggio 1941, Basevi c. Egelli, Comm. Prov. di Padova 10 dicembre 1941, Viterbi c. Egelli, Comm. Prov. di Bologna, Sinigaglia c. Egelli, inedite.

La sentenza, richiamata nel testo della presente, della Cass. (S. U.) 16 aprile 1942, nella quale si esclude che la legge ammetta il ricorso giurisdizionale soltanto all'oggetto della constatazione della rispondenza o meno del corrispettivo al progetto della moltiplicazione dell'imponibile per venti o dell'estimo per ottanta e si afferma, anzi, che, per stabilire la media dei prezzi, debbasi tener conto di tutti gli elementi che confluiscono alla determinazione del valore e della commerciabilità di un immobile, trovasi pubblicata in questa Raccolta, *retro*, I, 536.

In generale, sull'interpretazione e sull'applicazione delle leggi